



## FOGLIO INFORMATIVO

**MUTUO FONDIARIO AL NON CONSUMATORE,**  
ai sensi degli artt. 38 e ss. D. Lgs. 385/93 e successive modificazioni e integrazioni e, ricorrendone i presupposti, degli artt. 43 e ss. D. Lgs. 385/93 citato, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ed ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 e della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 art. 66 comma 1 e successive modificazioni

(finanziamenti per la promozione dei “Contratti di filiera – V Bando”)

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede legale: Via Segantini, 5 - 38122 TRENTO (ITALIA)

Tel.: +39 0461 313111 - Fax: +39 0461 313119

e-mail: [info@cassacentrale.it](mailto:info@cassacentrale.it) / sito internet: [www.cassacentrale.it](http://www.cassacentrale.it)

Iscr. Reg. imprese di Trento, Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 4813 - Cod. ABI 03599 Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

### IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

COGNOME E NOME/ RAGIONE SOCIALE	
SEDE (INDIRIZZO)	
TELEFONO	
E-MAIL	
QUALIFICA	
COGNOME E NOME DEL CLIENTE	
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.	
FIRMA DEL CLIENTE	

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO (DA COMPILARE A CURA DEL MEDIATORE)

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO	
NOME E COGNOME DEL COLLABORATORE	
SEDE (INDIRIZZO) DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO	
TELEFONO	
E-MAIL	
NUMERO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI INTERMEDIARI	

### CHE COS'E' IL MUTUO FONDIARIO AL NON CONSUMATORE

**Il presente foglio informativo è rivolto al cliente diverso da colui che riveste la qualifica di “consumatore”.**

Con il contratto di mutuo fondiario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo a rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo in piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso.

Il mutuo fondiario è assistito da garanzia ipotecaria, di 1° grado, su immobili e l'ammontare massimo del finanziamento è pari all'80% del valore dei beni ipotecati. Tale ammontare è elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (es. fidejussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.).

Il rimborso avviene mediante il pagamento di rate semestrali costanti, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile o misto.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### IL MUTUO FONDIARIO AL NON CONSUMATORE a fronte di investimenti previsti nell'ambito della Misura "Contratti di filiera – V Bando"

Il Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese, istituito con la Legge n. 311/2004, art. 1, commi 354-361, è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale e prevede la concessione dell'agevolazione sotto forma di Finanziamento Agevolato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "CDP"), a condizione che sussista a supporto del medesimo progetto un Finanziamento Bancario di pari durata.

Il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario concorrono quindi alla costituzione del Finanziamento, così come previsto dalla citata normativa.

Detto Finanziamento deve essere valutato nella sua complessità dalla Banca finanziatrice per quanto riguarda il merito creditizio e le garanzie; alla Banca finanziatrice competono anche le attività di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento. Il servizio comprende anche il recupero coattivo dei crediti vantati da CDP e dalla Banca finanziatrice, in dipendenza rispettivamente della quota di Finanziamento Agevolato e della quota di Finanziamento Bancario, che devono essere assistiti dalle medesime garanzie.

Il Finanziamento viene concesso utilizzando un testo contrattuale predisposto nel rispetto delle linee guida emanate da CDP in relazione a ciascuna normativa agevolativa di riferimento.

La Banca finanziatrice interviene in contratto autonomamente per il Finanziamento Bancario e come mandatario con rappresentanza della CDP per il Finanziamento Agevolato.

Le attività relative ai profili di ammissibilità dei progetti di investimento inseriti nei programmi di filiera agli interventi agevolativi (o agevolazioni) sono di competenza del Ministero di riferimento (nel caso, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste già Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito "Ministero"), con il supporto della Banca autorizzata scelta dal Soggetto proponente (come di seguito definito) in sede di presentazione della proposta definitiva di Contratto di filiera.

Le Banche Autorizzate, convenzionate con il Ministero ed iscritte in un apposito elenco gestito dal Ministero, sono autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP (di seguito "Convenzione"), tra i quali gli adempimenti in materia di istruttoria delle proposte definitive di Contratto di filiera e delle richieste di erogazione a stato di avanzamento degli interventi con relativa documentazione.

In questo caso, il Finanziamento viene concesso a titolo di **mutuo fondiario** ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e ss. D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 e successive modificazioni e integrazioni e, se ne ricorrono i presupposti, a titolo di **mutuo agrario** ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e ss. D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 citato nell'ambito delle agevolazioni per i Contratti di filiera ai sensi dell'art. 66 comma 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nel rispetto della ulteriore Normativa applicabile.

Fermo quanto sopra indicato in merito al mutuo fondiario, il mutuo agrario (regolato in particolare dagli articoli 43 e 44 del predetto D. Lgs. 01/09/1993 n. 385) viene richiesto per finanziare le attività agricole e zootecniche nonché le attività ad esse connesse e collaterali.

L'erogazione al cliente della somma oggetto del Finanziamento avviene secondo quanto indicato sotto nel punto "Avvio, avanzamento e ultimazione degli interventi".

#### **Clientela destinataria**

I beneficiari delle agevolazioni sono le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricole riconosciute ai sensi della normativa vigente; le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente (il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da

grandi imprese, agricole o commerciali); gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza come definiti dal Reg. (UE) n. 702/2014, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca.

### **Condizioni di ammissibilità**

I beneficiari sopra elencati, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4 e 5 del Decreto ministeriale prot. n. 673777 del 22 dicembre 2021 (di seguito "**Decreto**") tra cui:

- essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 o dall'articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'articolo 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014;
- **fare parte di una filiera operante in un ambito territoriale multiregionale.**

Inoltre, il Contratto di filiera si fonda su un **Accordo di filiera** sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. Il carattere di multiregionalità del Contratto di filiera è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di due o più regioni o province autonome.

L'importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non può superare l'85% del totale dei costi ammissibili del Contratto di filiera.

Mediante l'Accordo di filiera i Soggetti beneficiari di un determinato Contratto di filiera definiscono l'insieme dei progetti che costituiscono il programma di interventi proposto (il "**Programma**") e individuano il soggetto delegato con rappresentanza esclusiva nei confronti del Ministero a esperire la procedura di accesso alle agevolazioni (il "**Soggetto proponente**"). L'Accordo di filiera deve contenere anche altre informazioni previste dalla Normativa applicabile (quali ad esempio, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari) e deve essere allegato alla domanda di accesso alle agevolazioni.

I Soggetti proponenti del Contratto di filiera possono essere le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare; le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare; gli enti pubblici; le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e imprese commerciali e/o /industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; le associazioni temporanee di impresa fra i Soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; le reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

### **Perimetro degli interventi ammissibili alle agevolazioni**

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie in relazione al Soggetto beneficiario (rif. Tabelle dell'Allegato A al Decreto):

- a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (Tabella 1A), per le PMI e le grandi imprese;
- b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli (Tabella 2A), per le PMI e le grandi imprese;
- c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) (Tabella 5A), solo per le PMI;
- d) partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (Tabella 3A), per le PMI e le grandi imprese;
- e) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre (Tabella 3A), solo per le PMI;
- f) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo (Tabella 4A), per gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza;
- g) partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Tabella 5A), solo per le PMI.

Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono programmi di interventi con un ammontare delle spese ammissibili **tra 4 e 50 milioni di euro. L'importo minimo di spese ammissibili del progetto per singolo**

**Soggetto beneficiario è di 400.000 euro.** Per investimenti effettuati da PMI esclusivamente in tabella 1A dell'Allegato A al Decreto, l'importo del progetto per Soggetto beneficiario è 100.000 euro. Il valore minimo dell'importo del Progetto deve essere rispettato fino al completamento degli interventi.

Inoltre, i Programmi devono essere conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare anche i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

### **Avvio, avanzamento e ultimazione degli interventi**

La data di avvio degli interventi da parte del Soggetto beneficiario è rappresentata dalla data del primo titolo di spesa ammissibile.

Il Finanziamento è erogato a stato di avanzamento lavori (al massimo 4 stati avanzamento lavori, incluso il saldo), contro presentazione di adeguata documentazione tecnica e di spesa comprovante lo stato di avanzamento dell'iniziativa finanziata e sulla base della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate da parte del Ministero, subordinatamente al ricevimento da parte della Banca finanziatrice delle somme relative al Finanziamento Agevolato da parte della CDP, con imputazione secondo le percentuali previste in contratto al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario (sulla base di quanto previsto dalla predetta comunicazione adottata, ai sensi della Normativa applicabile, dal Ministero).

**Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla sottoscrizione del Contratto di filiera e comunque non oltre il II trimestre 2026.**

Le spese ammissibili, gli importi massimi per tipologia di intervento e le intensità massime di aiuto per l'attuazione dei Contratti di filiera sono definite dall'allegato A del Decreto.

Per lo stato di avanzamento degli interventi si tiene conto, indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa.

Fermo restando il termine sopra indicato entro cui devono essere realizzati gli interventi, la data di ultimazione degli interventi è rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Tutte le spese relative ai progetti/al Programma devono essere pagate con modalità tracciabili.

### **Agevolazioni**

Le agevolazioni, a seconda del caso, possono essere richieste in regime di Aiuto di Stato SA42821 o ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 o del Regolamento (UE) 651/2014 "GBER".

Ogni beneficiario diretto può richiedere, per il proprio progetto incluso nel Programma, la concessione delle agevolazioni nella forma di:

- **contributo in conto capitale**, concedibile a valere sulle **risorse del Piano Nazionale degli investimenti Complementari al PNRR di cui al D.L. n. 59/2021 con l'eventuale cofinanziamento delle Regioni e delle Province autonome** e/o
- **Finanziamento**, articolato nelle due componenti di **Finanziamento Agevolato** (concesso dalla CDP a un tasso agevolato dello 0,50% nominale annuo, per il tramite di una Banca finanziatrice) e **Finanziamento Bancario** (concesso alle condizioni di mercato, dalla Banca nel rispetto delle condizioni del presente foglio informativo, in misura pari almeno al 50% dell'importo complessivo del Finanziamento).

In generale, le agevolazioni si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di filiera tra il Ministero e i Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera la cui efficacia è però condizionata alla effettiva esibizione, nei termini previsti dalla Normativa applicabile, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni.

Per quanto riguarda il **Finanziamento**, come detto sopra, l'erogazione avviene a stato di avanzamento lavori (al massimo 4 stati avanzamento lavori, incluso il saldo), contro presentazione di adeguata documentazione tecnica e di spesa comprovante lo stato di avanzamento dell'iniziativa finanziata e sulla base della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate da parte del Ministero, subordinatamente al ricevimento da parte della Banca finanziatrice delle somme relative al Finanziamento Agevolato da parte della CDP, con imputazione secondo le percentuali previste in contratto al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario (sulla base di quanto previsto dalla predetta comunicazione adottata, ai sensi della Normativa applicabile, dal Ministero).

### **Contributo**

Per quanto riguarda il **Contributo in conto capitale**, è concesso in base alla localizzazione e alla tipologia degli investimenti nonché alla dimensione dell'impresa richiedente, per una percentuale dei costi e delle spese ammissibili come indicato nell'Avviso.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concessi per gli stessi interventi nel rispetto dei limiti di intensità massime di aiuto previste per ciascun tipo di aiuto (cfr. Allegato A al Decreto).

Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all'eventuale quota di mezzi propri, non può essere superiore al 100% dei costi e delle spese ammissibili. Per gli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (Tabella 1A dell'Allegato A al Decreto ) e per gli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari (Tabelle 2A e 5A dell'Allegato A al Decreto al Decreto), l'ammontare dei mezzi apportati dal beneficiario non può essere inferiore al 25% dell'investimento ammissibile; a tal fine, vengono considerati tutti gli strumenti di copertura finanziaria esenti da elementi di aiuto, compreso il Finanziamento Bancario.

## I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

### Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.).

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevato periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### Finanziamento con erogazioni a stato avanzamento lavori (s.a.l.)

Prevede l'erogazione a stato avanzamento lavori (s.a.l.), in funzione della documentazione dell'avanzamento del programma di investimento.

Le modalità della fase di stato avanzamento lavori (s.a.l.) e della successiva fase di ammortamento vengono stabilite al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Nel periodo di erogazioni a stato avanzamento lavori vengono corrisposti solo interessi di preammortamento. Fermo quanto sopra previsto per il Finanziamento Agevolato, il tasso applicato al Finanziamento Bancario può essere fisso o variabile; gli interessi di preammortamento del Finanziamento vengono liquidati con periodicità semestrale a scadenza fissa fine mese (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno).

Nel periodo di ammortamento il tasso applicato al Finanziamento Bancario può essere fisso o variabile; il rimborso del Finanziamento avviene mediante pagamento posticipato di rate comprensive di capitale ed interesse semestrali posticipate con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

### Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere pattuito contrattualmente un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che il finanziatore, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.

La banca, infine, ha il diritto di risolvere il contratto nei casi espressamente previsti nello stesso, tra cui il mancato pagamento di una rata di rimborso, nonché in caso di revoca delle agevolazioni.

Per saperne di più:

La **Guida pratica "La Centrale dei Rischi in parole semplici"**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito del finanziatore [www.cassacentrale.it](http://www.cassacentrale.it)

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

**Quota Banca Finanziatrice (50% dell'importo complessivo finanziato)**

**Tasso variabile indicizzato al tasso Euribor 6 MESI – 360 + 4%**

<b>Importo totale del credito:</b> € 400.000,00	Durata del finanziamento (anni): 10	<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):</b> 11,15%	<b>Costo totale del credito:</b> € 244.914,74 <b>Importo totale dovuto dal cliente:</b> € 644.914,74
---	-------------------------------------	---	---

#### Quota CDP (50% dell'importo complessivo finanziato)

<b>Tasso fisso 0,50%</b>			
<b>Importo totale del credito:</b> € 400.000,00	Durata del finanziamento (anni): 10	<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):</b> 0,5%	<b>Costo totale del credito:</b> € 10.582,98 <b>Importo totale dovuto dal cliente:</b> € 410.582,98

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è comprensivo degli interessi, di tutti i costi, le commissioni, e tutte le altre spese e oneri che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, ivi incluse le eventuali spese assicurative che la Banca richieda obbligatoriamente per concedere il mutuo, escluse le spese notarili.

Ai fini del calcolo si è ipotizzato che il finanziamento sia erogato in un'unica soluzione e per l'intero importo ipotizzando un Progetto di Investimento con spese ammissibili pari ad euro 1.000.000,00, così strutturato:

- 40% Finanziamento Agevolato quota CDP;
- 40% Finanziamento Bancario;
- 20% Contributo in conto capitale;

Il TAEG è calcolato su:

Importo del credito	€ 800.000,00 di cui € 400.000,00 rappresentato dalla quota di finanziamento Agevolato e di cui € 400.000,00 rappresentato dalla quota di Finanziamento concesso dalla Banca
Durata	10 anni (di cui 4 anni di preammortamento)
Periodicità della rata	Semestrale (composta dalle due quote parti del finanziamento complessivo)

Gli **oneri** considerati per il calcolo sono i seguenti e concorrono al calcolo della sola quota del **finanziamento bancario**:

#### Spese per la stipula del contratto:

Istruttoria	3,00% dell'importo del credito, con Max € 150.000,00 e Min € 500,00
Perizia tecnica	€ 1708,00
Il costo della perizia tecnica è stato stimato sulla base delle tariffe applicate dai periti accreditati presso la Banca per la valutazione di immobili finiti.	
Stipula al di fuori delle sedi della Banca	€ 0,00
Spese per erogazione	€ 300,00
Recupero spese per erogazione	€ 0,00
Diritti d'urgenza	€ 0,00
Consulenza per erogazione contributi	€ 0,00
Altre spese iniziali	€ 0,00
Imposta sostitutiva DPR 601/73	0,25% applicato solo su finanziamento concesso dalla Banca

#### Spese per la gestione del rapporto:

Gestione pratica	€ 0,00
Incasso rata – addebito in conto corrente	Rata semestrale: € 3,00
Invio comunicazioni periodiche – in forma cartacea	€ 0,60
Avviso scadenza rata	€ 2,00

#### Servizi accessori:

Assicurazione incendio, caduta di fulmine e scoppio intermediata dalla banca	€ 3.149,00 annui
Il costo dell'assicurazione incendio, caduta di fulmine e scoppio intermediata dalla banca è stato stimato ipotizzando che il cliente sottoscriva il prodotto "ASSIRISK FABBRICATI" di Assimoco S.p.a.	
<b>Oneri da corrispondere a soggetti terzi diversi dalla banca per ottenere il credito:</b>	
Perizia tecnica	€ 0,00
Spese pagate a Confidi	€ 0,00

Spese postali	€ 0,00
Spese custodia e pegno	€ 0,00
Altre spese	€ 0,00
Compenso di mediazione a favore del mediatore creditizio	€ 0,00

L'importo totale dovuto dal cliente è dato dalla somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

## VOCI DI COSTO

Importo massimo finanziabile	80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% in presenza di congrue garanzie integrative così come previste dalla normativa sul credito fondiario (es. fidejussioni bancarie; polizze assicurative; etc.) e fino ad un massimo calcolato in base all'importo degli investimenti oggetto di agevolazione
Durata	minima 4 anni massima 15 anni  Con preammortamento massimo di 4 anni
Garanzie accettate	Ipoteca su immobile ubicato in un paese membro dell'Unione Europea. Per la valutazione dell'immobile è necessaria una perizia tecnica di un perito indipendente. Si rimanda alla voce "Perizia tecnica" presente nella sezione "Spese per la stipula del contratto".  Ulteriori garanzie accettate: Fideiussione personale, bancaria e assicurativa; polizze assicurative; pegno; privilegi)

## TASSI DISPONIBILI

Tasso di interesse nominale annuo, indice di riferimento e spread <b>del Finanziamento Bancario</b>	EURIBOR 6M/360 (Attualmente pari a: 3,91%) + 4 punti perc. Minimo: 4% Valore effettivo attualmente pari a: 7,91% EURIBOR 6M/360 flat con frequenza di rilevazione mensile (rilevato da "Il Sole 24 Ore"), amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI). EURIBOR 6M/360 Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 8,02%
Tasso di interesse nominale annuo, indice di riferimento e spread <b>del Finanziamento Agevolato</b>	Pari al 0.50% nominale annuo

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento dell'importo della rata (che aumenta nel caso di crescita dell'indice e che invece si riduce in caso di dinamica contraria). Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

In caso di soppressione o mancata rilevazione dell'indice di riferimento il finanziamento continuerà a produrre interessi, indicizzati al parametro sostitutivo che eventualmente sarà individuato a livello normativo o, in alternativa, al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, entrambi maggiorati di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

Tasso di interesse nominale annuo, indice di riferimento e spread – preammortamento	EURIBOR 6M/360 (Attualmente pari a: 3,91%) + 4 punti perc. Minimo: 4% Valore effettivo attualmente pari a: 7,91%
---	--

	EURIBOR 6M/360 flat con frequenza di rilevazione mensile (rilevato da "Il Sole 24 Ore"), amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI). EURIBOR 6M/360 Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 8,02%
Tasso di interesse nominale annuo, indice di riferimento e spread – preammortamento – <b>del Finanziamento Agevolato</b>	Pari al 0.50% nominale annuo

## SPESE

Spese per l'istruttoria del Finanziamento	
Istruttoria	3,00% dell'importo del Finanziamento Massimo: euro 150.000,00 Minimo: euro 500,00
Spese per la stipula del Contratto di Finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento	
Perizia tecnica	€ 1.708,00
Altro:	
Spese per erogazione	€ 300,00
Recupero spese per erogazione	€ 0,00
Stipula al di fuori delle sedi della Banca	€ 0,00
Diritti d'urgenza	€ 0,00
Consulenza per erogazione contributi	€ 0,00
Altre spese iniziali	€ 0,00
Imposta sostitutiva (aliquota D.P.R. 601/1973 – per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	0,25% (Applicato solo su finanziamento bancario)  Il valore dell'imposta dipende dall'applicazione delle aliquote sottostanti, secondo la disciplina fiscale tempo per tempo vigente.
Spese per le informazioni personalizzate (copia del contratto idonea per la stipula e documento di sintesi)	€ 0,00
Invio comunicazioni:	
- Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - In forma cartacea	€ 0,60
- Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge – Casellario interno alla Banca	€ 0,60
- Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge – In forma elettronica (Per usufruire della forma elettronica (a costo 0€) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking – si veda il Foglio Informativo di riferimento.)	€ 0,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di banca virtuale o ottenere tempestivamente copia per posta elettronica	

Spese per l'incasso di ciascuna delle singole rate, anche di soli interessi	
---	--



Incasso rata	Per cassa – periodicità rata semestrale: €3,00 Regolate in conto corrente – periodicità rata semestrale: € 3,00 Tramite SDD – periodicità rata semestrale: € 5,00 Tramite bollettino Freccia – periodicità rata semestrale: € 3,00
Avviso scadenza rata	€ 2,00

## PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento e tipologia di rata	Piano alla Francese con rata costante
Periodicità delle rate	semestrale
Modalità pagamento interessi	Interessi posticipati
Modalità calcolo interessi	matematica
Tipo di calendario	Giorni commerciali/360
Periodicità rate di preammortamento	semestrale
Base calcolo interessi di mora	Importo della rata

## ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Euribor 6 mesi - 360	
Data	Valore
01.07.2023	3,91%
01.06.2023	3,72%
01.05.2023	3,62%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso variabile Indicizzato al tasso Euribor 6 mesi - 360				
Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata semestrale per un capitale di: €	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
4,205%	10	€ 49.844,69	€ 52.051,61	€ 47.720,40
4,205%	12	€ 43.306,48	€ 45.675,22	€ 41.042,99

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai "contratti di mutuo" (per finanziamento di durata superiore a 5 anni) e "Altri finanziamenti" (per durata di 4 anni), può essere consultato in filiale e sul sito internet del finanziatore: [www.cassacentrale.it](http://www.cassacentrale.it).

Il Tasso Effettivo Globale del mutuo (TEG) non potrà in ogni caso eccedere i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari tempo per tempo vigenti (cd. "tassi soglia").

## SERVIZI ACCESSORI

Polizza assicurativa obbligatoria	Per stipulare il mutuo, il cliente deve sottoscrivere una polizza assicurativa sull'immobile finanziato volta ad assicurare il bene immobile contro i rischi di
-----------------------------------	---

	<p>incendio/scoppio/caduta di fulmine per un importo ritenuto equo, presso una società di fiducia del cliente medesimo. La copertura assicurativa deve permanere per tutta la durata del mutuo pena la risoluzione del contratto da parte della Banca.</p> <p>Il Cliente può avvalersi di una polizza collocata dalla banca o sceglierne una di sua preferenza purché la compagnia assicurativa risulti iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso l'lvass, e la polizza incendio/scoppio/caduta di fulmine dell'immobile oggetto di ipoteca rispetti i seguenti requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'importo minimo assicurabile in caso di polizze a sistema proporzionale è almeno pari al valore di ricostruzione indicato nella stima peritale;</li> <li>- l'importo minimo assicurabile in caso di polizze nella forma a primo rischio è il minore fra l'importo dell'Affidamento garantito e il 70% del valore di ricostruzione;</li> <li>- La polizza assicurativa dovrà essere depositata presso la banca e vincolata a suo favore, nel caso di polizze non intermedie dalla banca.</li> </ul> <p>Il cliente ha la possibilità di scegliere le seguenti polizze assicurative obbligatorie collocate dalla Banca:</p> <p>-Polizza multirischio "Assirisk" di Assimoco S.p.a</p>
Premio polizza assicurativa obbligatoria	€ 3.149,00

**La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.** Pertanto, il cliente può scegliere di sottoscrivere una polizza obbligatoria scelta liberamente sul mercato.

Per maggiori dettagli su caratteristiche e costi della eventuale polizza assicurativa si rinvia alla documentazione della compagnia assicurativa nonché alla documentazione precontrattuale personalizzata che può essere richiesta dal cliente prima della sottoscrizione.

**Il cliente può recedere entro 60 giorni dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso a condizione che sostituisca la polizza assicurativa obbligatoria con un'altra equivalente avente i requisiti minimi richiesti.**

In tal caso, se acquistati tramite la banca, la compagnia assicurativa rimborserà, per il tramite della banca, la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso, calcolato in funzione dei mesi o frazioni di mesi mancanti alla scadenza della copertura assicurativa.

**Per le modalità di recesso dalla polizza si rimanda ai singoli contratti assicurativi.**

## EVENTUALI ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Tasso di mora	<p><b>Finanziamento Bancario</b></p> <p>Pari al tasso contrattuale (come sopra determinato) pro-tempore vigente maggiorato di 2,00 punti percentuali.</p> <p><b>Finanziamento Agevolato</b></p> <p>Nel caso di ritardo nel pagamento di un qualunque importo dovuto ai sensi del presente contratto relativamente al Finanziamento agevolato, decorreranno immediatamente a favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., senza necessità di alcuna preventiva intimazione o costituzione in mora, né di alcun altro atto, interessi di mora calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01, ovvero su "Il Sole 24 Ore", maggiorato del 50% (cinquanta per cento).</p>
---------------	--

	<p>Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse o tale tasso di interesse sia pari o inferiore allo 0% (zero per cento), gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari:</p> <p>(i) all'Euribor a 6 mesi pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato del 50% (cinquanta per cento);</p> <p>(ii) ovvero, qualora l'Euribor a 6 mesi assumesse valore inferiore a zero (ii) a 120 (centoventi) punti base; il tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, sarà aggiornato, sulla base del criterio di rilevazione sopra esposto (marginal lending facility e, qualora non sia rilevabile, Euribor a 6 mesi), semestralmente ad ogni Data di Pagamento a partire dalla prima Data di Pagamento successiva alla rilevazione.</p> <p>Il valore del tasso di mora non potrà, in ogni caso, essere inferiore al valore del tasso di interesse applicabile al Finanziamento Agevolato maggiorato del 50%.</p> <p>Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.</p>
Altre spese per la stipula del Contratto di Finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento	
Adempimenti notarili	Da pagare direttamente al Notaio
Imposta di registro	Nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, se dovuta
Tasse ipotecarie	Nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, se dovuta
Rimborso spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc)	Nella misura di quanto sostenuto dalla banca
Spese per altre comunicazioni e informazioni	€ 5,00
Compenso per estinzione anticipata	

#### Sul Finanziamento Bancario:

4,00%

#### Sul Finanziamento Agevolato:

In caso di **estinzione anticipata, totale o parziale**, del Finanziamento agevolato effettuata **prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto**, il Cliente dovrà anche corrispondere a Cassa Depositi Prestiti S.p.A., oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all'importo in linea capitale del Finanziamento agevolato oggetto di estinzione:

- i. un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
- ii. in caso di estinzione anticipata totale, un indennizzo per un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la data di scadenza finale del Finanziamento;
- iii. in caso di estinzione anticipata parziale, un indennizzo per un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento agevolato rimborsato anticipatamente alla Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la data di scadenza finale del Finanziamento.

In caso di **estinzione anticipata, totale o parziale**, del Finanziamento agevolato effettuata **dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione**, il Cliente dovrà anche corrispondere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,

oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all'importo in linea capitale del Finanziamento agevolato oggetto di estinzione:

- i. in caso di estinzione anticipata totale, un indennizzo per un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la data di scadenza finale del Finanziamento;
- ii. in caso di estinzione anticipata parziale, un indennizzo per un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento agevolato rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la data di scadenza finale del Finanziamento

---

Spese per decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto

---

La revoca delle agevolazioni disposta dal Ministero ai sensi della Normativa applicabile comporta, in capo al Cliente, il sorgere degli obblighi restitutori delle agevolazioni stesse, secondo quanto previsto dalla predetta Normativa applicabile, restando comunque inteso che, con riferimento al Finanziamento agevolato, la revoca delle agevolazioni determinerà l'obbligo del Cliente di restituire:

- i. l'importo del beneficio di cui quest'ultimo ha goduto sino alla data dell'atto di revoca, ovvero alla data di risoluzione del (o decadenza dal beneficio del termine ai sensi del) contratto di Finanziamento (dovuta a causa diversa dalla revoca i delle agevolazioni), qualora tale risoluzione o decadenza intervenga durante la realizzazione dell'iniziativa di investimento e prima dell'emanazione dell'atto di revoca, in termini di differenziale interessi;
- ii. l'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell'erogazione, calcolato sull'importo del differenziale interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Il verificarsi di un inadempimento o di uno degli eventi rilevanti previsti

- Mancato pagamento
- Contestazioni e azioni
- Cross Default
- Esito negativo della valutazione
- Inadempimento
- Insolvenza del Soggetto Beneficiario
- Mancato pagamento
- Mancato pagamento dei tributi
- Modificazioni patrimoniali
- Modifiche Normativa di Riferimento
- Non Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie
- Operazioni societarie, acquisizioni, cessioni ed investimenti
- Revoca delle agevolazioni
- Venir meno della Garanzia

ha l'obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al debito residuo:

- un indennizzo pari alla somma di:  
**(1) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine;**  
**e**  
**(2) un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento agevolato erogato fino alla data di risoluzione del contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la data di scadenza finale;**
- gli eventuali interessi di mora.

---

Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse

- Archivio cartaceo In house: € 7,00  
- Arch. Cartaceo c/o Outsourcer: € 7,00  
- Archivio elettronico: € 2,40

---

<b>Altre spese per l'incasso di ciascuna delle singole rate, anche di soli interessi</b>	
Spese incasso rata (acconto)	Con addebito automatico in conto: -periodicità semestrale € 3,00  Pagamento per cassa e tramite SDD: € 5,00
Spese per invio solleciti rate impagate	-Primo sollecito: € 50,00 -Successivi: € 50,00
Spese su rate in mora	€ 10,00
<b>Spese per le modifiche contrattuali e liberazioni delle garanzie</b>	
Sospensione pagamento rate	€ 300,00
Accollo mutuo	€ 500,00
Cancellazione ipoteca	€ 500,00 salvo i casi di gratuità previsti per legge
Spese di rinegoziazione	€ 300,00

## TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	Massimo 30 giorni lavorativi dalla richiesta e dalla consegna di tutti i documenti
Disponibilità dell'importo	L'importo viene erogato a stato avanzamento lavori in base alle tempistiche definite dall'agevolazione.  Il cliente, per il tramite del soggetto Proponente della Filiera, presenta la richiesta di erogazione alla Banca Autorizzata//Ministero, segue l'istruttoria (max 30 gg), la richiesta dei Fondi a CDP e l'effettiva erogazione .

## ALTRO

Il cliente deve sostenere i seguenti oneri **da corrispondere a soggetti terzi** diversi dalla banca per ottenere il credito

Perizia	€ 0,00
Spese pagate a Confidi	€ 0,00
Spese postali	€ 0,00
Spese custodia e pegno	€ 0,00
Altre spese	€ 0,00
Compenso di mediazione a favore del mediatore creditizio	€ 0,00

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### **Estinzione anticipata**

Prima della data di scadenza finale del mutuo, il cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, nel rispetto del termine minimo di preavviso indicato in contratto, l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, del mutuo stesso, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa applicabile, dal mandato conferito dalla CDP alla Banca e dal contratto di finanziamento, in ogni caso solo in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento, corrispondendo alla Banca e alla CDP il capitale, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento rispettivamente dovuti, nonché le commissioni e gli indennizzi previsti nel contratto di finanziamento predetto.

Non è possibile procedere ad un'estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento Bancario senza altresì procedere all'estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento agevolato.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Il rapporto sarà chiuso nel termine massimo di 15 giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca in forza del contratto di finanziamento.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A

Ufficio Reclami

Via Segantini 5 – 38122 Trento (TN)

Fax: +39 0461 313119,

e-mail [reclami@cassacentrale.it](mailto:reclami@cassacentrale.it)

pec: [reclami@pec.cassacentrale.it](mailto:reclami@pec.cassacentrale.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

## LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del finanziamento, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Accordo di filiera	Indica l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari.
Avviso	Avviso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 182458 del 22 aprile 2022 recante "le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021", come successivamente modificato all'Avviso Prot. n. 324752 del 21 luglio 2022.
Banca autorizzata	E' la Banca finanziatrice indicata come tale dal Soggetto proponente in sede di presentazione della proposta definitiva di Contratto di filiera e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero previa presentazione di apposita domanda e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla Convenzione. Nel caso di programmi di investimento in cui uno o più Soggetti beneficiari richiedano l'agevolazione nella forma di Finanziamento Agevolato, la Banca autorizzata coincide con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera; nel caso di Programmi di investimento in cui tutti i Soggetti beneficiari richiedano esclusivamente l'agevolazione nella forma del contributo in conto capitale la Banca autorizzata sarà selezionata fra quelle (comunque in possesso dei requisiti delle Banche finanziatrici di cui alla Normativa applicabile ed alla Convenzione) iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero.
Banca finanziatrice	E' la banca che, a seguito dell'adesione alla Convenzione, svolge la valutazione del merito di credito del Soggetto beneficiario e, in caso di relativo esito positivo, concede il Finanziamento (articolato nelle due componenti di Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario) e svolge le attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del Finanziamento stesso, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti.

CDP	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Contratto di filiera	Indica il contratto così come definito nella Normativa applicabile, sottoscritto dal Soggetto proponente e dal Ministero e reso efficace ai sensi del Decreto e della ulteriore Normativa applicabile.
Convenzione	E' l'atto stipulato tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti relativi alla concessione e gestione di finanziamenti per la promozione dei Contratti di filiera a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, alla quale aderiscono le singole banche interessate.
Data di Pagamento	E' la data di scadenza per il pagamento delle rate del Finanziamento che coincide con il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui la Data di pagamento non cada in un giorno lavorativo (inteso come qualsiasi giorno, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività), il pagamento della rata dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla Data di pagamento stessa.
Decreto	Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 673777 del 22 dicembre 2021.
Finanziamento Agevolato	E' il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto beneficiario per il programma degli interventi oggetto della domanda di agevolazione, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.
Finanziamento Bancario	E' il finanziamento di durata pari al Finanziamento agevolato e di importo pari almeno al 50% dell'ammontare complessivo del Finanziamento, conforme alle previsioni di cui alla Normativa applicabile e alla Convenzione, destinato alla copertura dei costi ammissibili dell'intervento, concesso a tasso di mercato dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario.
Finanziamento	E' l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca	È il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1 comma 354 della Legge n. 311/2004 e successive modificazioni.
Interest rate swap	L'interest rate swap (IRS) è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi costituiti da pagamenti di interessi, applicando a uno stesso capitale nozionale (ossia capitale sul quale vengono fatti i calcoli del contratto) due diversi tassi d'interesse (cfr. sito Borsa italiana). Nella loro forma più semplice (plain vanilla), gli IRS danno luogo a uno scambio di flussi di interessi in cui una controparte paga un tasso fisso e l'altra un tasso variabile su un valore nozionale sottostante, che invece non viene scambiato.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ministero	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF).
Normativa applicabile	Indica, collettivamente, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art.1, c. da 354 a 361, e s.m.i.</li> <li>• Legge Agevolativa – Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 66, c.1, che ha istituito i Contratti di filiera, e s.m.i.</li> <li>• il Decreto ;</li> <li>• Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 8254 del 3 agosto 2016</li> <li>• l'Avviso</li> <li>• la Convenzione.</li> </ul>
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Programma	E' l'insieme dei progetti che costituiscono il programma di interventi proposto dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Soggetto beneficiario	È il soggetto che, in qualità di aderente ad un determinato Accordo di filiera, presenta domanda per l'agevolazione, richiede la concessione di un Finanziamento Bancario e, in caso di accoglimento di tali richieste, stipula con la Banca finanziatrice il contratto relativo al Finanziamento.
Soggetto proponente	È il soggetto individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni, avente i requisiti di cui alla Normativa applicabile.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso Massimo (cap)	Detto anche "tetto massimo", ovvero il tasso massimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente.
Tasso Minimo (floor)	Detto anche "tasso pavimento", ovvero il tasso minimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente.
Tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility)	Si tratta del tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE overnight ("overnight" significa che lo scambio di fondi è effettuato nella giornata di negoziazione con rientro nella giornata lavorativa successiva).